



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO**

composta da

dr. Giovanni Cannella Presidente rel.
dr. Sergio Gallo Consigliere
dr. Maria Pia Di Stefano Consigliere

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 11/07/2017 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello n. 1456/2017

TRA

LORENZONI GIACOMO domiciliato in VIA FLAVIO STILICONE 28 00100
ROMA con l'avv. BELLET ALBERTO

RICORRENTE IN RIASSUNZIONE

E

ENEA domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI, 12 00187 ROMA con l'avv.
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO * ROMA

CONVENUTA

OGGETTO: riassunzione dalla sentenza con rinvio n. 8832/2017 della Suprema Corte.

CONCLUSIONI: Come da rispettivi atti di riassunzione e di memoria di costituzione.



Svolgimento del processo

Con ricorso in riassunzione depositato il 3.5.2017 Giacomo Lorenzoni esponeva che il Tribunale di Roma, con sentenza del 5.2.2015 aveva rigettato l'opposizione ex art. 1 comma 57 legge n. 92/2012 avverso l'ordinanza con cui era stata rigettata la domanda diretta alla pronuncia di illegittimità del licenziamento intimatogli dalla Enea, che il proposto reclamo era stato dichiarato inammissibile per tardività con sentenza del 17.3.2016 dalla Corte d'appello di Roma, che la Suprema Corte con pronuncia n. 8832/2017 aveva cassato la sentenza e aveva rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

Chiedeva quindi, in applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte, la riforma della sentenza d'appello, dichiarando l'illegittimità del licenziamento e la condanna della società alla rintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno.

La convenuta si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.

Motivi della decisione

La Suprema Corte, nella sentenza remittente ha così motivato: "Emerge dalla lettura della sentenza oggi ricorso che nella intestazione della sentenza reclamata, all'udienza di discussione, il Tribunale "udita la discussione orale e le conclusioni delle parti, visto l'art. 429 c.p.c., dà lettura della seguente sentenza..."; emerge anche che la controversia era stata decisa all'udienza del 5.2.2015, depositata in via telematica e pubblicata in pari data e il Lorenzoni, odierno ricorrente, ha presentato reclamo avverso la sentenza del Tribunale in data 28.7.2015...L'art. 1 comma 58 della legge n. 92 del 2012 prevede che il reclamo avverso la sentenza del Tribunale si propone con ricorso da depositare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. L'art. 1, comma 61, aggiunge che "in mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l'articolo 327 del codice di procedura civile" (e, quindi, il termine c.d. lungo di sei mesi dalla pubblicazione)...E' ben vero che questa Corte, in relazione alla disposizione contenuta nell' art. 281 sexies c.p.c., ha chiarito che la lettura della sentenza in udienza e la sottoscrizione, da parte del giudice, del verbale che la contiene, non solo equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c, ma anche esonerano il cancelliere dall'onere della comunicazione...E' stato precisato che la affermazione trova fondamento nel fatto che la lettura del provvedimento in udienza deve ritenersi conosciuta, con presunzione assoluta di legge, dalle parti presenti o che avrebbero dovuto essere presenti (Cass. 22659/ 2010, 20417/ 2006, 16304/ 2007, 4401/2006; Cass. Ord. 17665/2004) e, inoltre, che siffatta soluzione è applicabile anche all'analogia disciplina introdotta per il rito del lavoro dall'art. 429 I



c. c.p.c., come modificato dall' art. 53 comma 2 del D.L. n. 112 del 2008, convertito nella L. n.133 del 2008, in mancanza di diversa previsione ed atteso che l'art. 430 c.p.c. si riferisce ormai ai soli casi in cui il giudice non dia contestuale lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza, ovverosia qualora, attesa la «particolare complessità della controversia», egli decida di limitarsi alla lettura del dispositivo (Cass. n. 24805 del 07/12/2015)...I principi sopra richiamati non possono trovare applicazione nella fattispecie in esame perchè essa è regolata dalla L. n. 92 del 2012, che ha introdotto un nuovo rito speciale, la cui disciplina può essere integrata dai principi processuali generali solo per gli aspetti in cui vi è lacuna del dettato normativo (cfr. con riguardo alla natura di rito speciale del procedimento introdotto dai commi 47 e ss. dell'art. 1 della legge n. 92 del 2012 Cass. S.U. n. 19674/2014, principio affermato, da ultimo, anche da Cass. n. 230973/2015 che ha sottolineato l'obbligatorietà del procedimento speciale, nonché Cass. n. 17863/2016 e n.23021/2014, che hanno ritenuto di integrare il suddetto rito speciale con la disciplina dettata per l'appello nel rito del lavoro)...Ebbene, secondo l'art. 1, comma 57 della citata disciplina speciale, nella fase di opposizione, "La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione", e non è richiamata, almeno espressamente, la possibilità di definire il giudizio con la c.d. "sentenza contestuale" di cui all'art. 429, 1° comma, c.p.c...Va, pertanto, data continuità al principio già espresso da questa Corte nelle sentenze nn. 14098, 16216, 17211, 18403 del 2016, secondo il quale il termine breve per la proposizione del reclamo previsto dall'art. 1 comma 58 della L. n. 92 del 2012, non può farsi decorrere dalla lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza del Tribunale ex art. 429 comma 1 c.p.c...E' stato osservato nelle richiamate decisioni che l'equiparazione, ai fini di decorrenza del termine decadenziale della lettura in udienza della sentenza alla sua comunicazione, comporterebbe l'inammissibile introduzione di un meccanismo operativo non previsto dal legislatore...Nel caso di specie, la Corte d' appello, disattendendo i principi che regolano il rito speciale, al fine di valutare la tempestività del reclamo non ha verificato se e quando fossero state effettuate la comunicazione alle parti (a cura della cancelleria) o la notificazione (ad opera della controparte) della sentenza pronunciata dal Tribunale, né, in caso di eventuale difetto delle stesse, ha applicato il termine lungo di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., espressamente richiamato dal comma 61 dell'art. 1 della legge n. 92”.

In applicazione dei principi fissati nella sentenza remittente, il Collegio rileva che non risulta alcuna comunicazione o notificazione della sentenza del 5.2.2015 con conseguente applicazione del termine lungo di sei mesi, che è stato rispettato, essendo stato proposto il reclamo in data 28.7.2015.

Nel merito la controversia ha ad oggetto il licenziamento disciplinare con preavviso intimato al ricorrente in data 5.9.2013 per avere effettuato “numerose assenze ingiustificate”.



Il tribunale ha rigettato la domanda, a conferma dell'ordinanza sommaria, ritenendo legittimo il licenziamento, poiché il Lorenzoni non aveva più presentato i prospetti dell'attività lavorativa svolta fuori sede sin dal 2008.

Negava che i ricercatori, come il ricorrente, non avessero l'obbligo di presenza in sede, potendo svolgere la propria attività di ricerca al proprio domicilio, poiché l'art. 58 CCNL, pur garantendo una certa flessibilità, prevedeva la presenza in servizio e che l'attività prestata fuori sede fosse autocertificata mensilmente, e la circolare n. 63/2011 stabiliva per i ricercatori l'orario medio di presenza in servizio di 36 ore a trimestre, l'obbligo di presenza minimo per la contabilizzazione automatica e l'obbligo di autocertificazione per l'attività fuori sede. Rilevava pertanto che vi era l'obbligo di presenza in sede seppure minima (altrimenti non avrebbe avuto senso la rendicontazione dell'attività fuori sede), negava che l'art. 27 consentisse di autodeterminare il luogo di lavoro, poiché l'autonomia professionale riguardava solo l'attività didattica e la libertà di insegnamento, precisava che il rinvio contenuto nell'art. 26 CCNL 2002 all'art. 58 si limitava a ribadire l'assenza di un rigido orario di lavoro e l'autonomia dei ricercatori, ma non significava completo affrancamento dall'orario di lavoro.

Negava poi che vi fosse stata acquiescenza del datore di lavoro al comportamento del ricorrente in base ad una prassi ventennale, perché ciò poteva valere fino al 2007, ma non dal 2008 quando il ricercatore non aveva più certificato mensilmente l'attività resa al domicilio, e l'autorizzazione a lavorare fuori sede sino al 2007 non poteva significare autorizzazione anche per il periodo successivo.

Concludeva, ritenendo grave l'inadempimento, poiché il Lorenzoni si era arrogato il diritto di lavorare fuori sede senza curarsi di certificare la circostanza, non consentendo al datore di lavoro di verificare se l'organizzazione prescelta era rispondente all'interesse pubblico.

Nel ricorso in riassunzione il Lorenzoni rinviava ai motivi di reclamo già proposti.

I motivi riguardavano l'acquiescenza del datore di lavoro e il principio dell'affidamento, l'immediatezza e la proporzionalità della sanzione.

Il primo motivo non censura specificamente e compiutamente le argomentazioni del primo giudice.

Al riguardo, infatti, il Lorenzoni contesta di non avere certificato mensilmente l'attività resa al domicilio sin dal 2008, rilevando che fino al 2010 aveva compilato i "cartelloni" e li aveva inviati alla segreteria, ma che i responsabili non li avevano più controfirmati, interrompendo una prassi durata per anni.



Va osservato, tuttavia, che il ricorrente non contesta quanto affermato dal primo giudice, e cioè che i ricercatori hanno comunque l'obbligo di una presenza minima in sede quantomeno per la "contabilizzazione automatica" e che quindi la prassi seguita fino al 2007 non era conforme alla normativa prevista.

Per ammissione dello stesso ricorrente, peraltro, dal 2010 egli non inviò più i "cartelloni" e quindi quantomeno da quella data è pacifica la "mancata presentazione dei riepiloghi mensili", come contestato nella lettera del 5.7.2013.

Analoga contestazione è stata inviata al ricorrente in data 4.5.2012, sfociata poi nella sanzione disciplinare del 21.6.2012 di 10 giorni di sospensione, impugnata dal Lorenzoni ed ancora sub judice.

Successivamente in data 30.1.2013 l'Enea provvedeva a notificare una nuova analoga contestazione, a cui seguiva un'ulteriore sanzione di dieci giorni di sospensione, che non risulta impugnata, ad ulteriore conferma della pacifica sussistenza del fatto contestato.

Tutto ciò ovviamente smentisce l'affermazione del ricorrente, secondo cui si sarebbe formato l'affidamento della legittimità del comportamento, perché i ripetuti inviti a regolarizzare la posizione e le sanzioni disciplinari che hanno preceduto il licenziamento non hanno potuto far sorgere dubbi sul comportamento illegittimo del lavoratore.

Né si può ritenere, e non sembra che nel reclamo lo si sostenga, che la prassi ventennale possa costituire la base per un diritto acquisito non più modificabile, trattandosi fra l'altro di una prassi contrastante con la contrattazione collettiva, come chiarito dal primo giudice, senza che le sue argomentazioni sul punto siano state specificamente contestate.

Quanto poi alle condizioni di salute, ai documenti medici inviati e al preteso "comporto", va precisato che il licenziamento intimato non ha nulla a che vedere con il recesso per superamento del comportamento, né è stata dedotta in modo esplicito, tanto meno in sede di reclamo, l'impossibilità di lavorare negli uffici dell'Enea per ragioni di salute, peraltro smentita dall'accertamento di idoneità della ASL del 2013 (doc. 40 di Enea). Va rilevata al riguardo anche la mancata presentazione del Lorenzoni a visita presso la ASL nel 2011, che ha comportato un'ulteriore sanzione disciplinare.

Il primo motivo d'appello va quindi rigettato.

Con il secondo motivo il ricorrente insiste sull'eccezione di violazione del principio di immediatezza della contestazione, rilevando che la prima contestazione era del 4.5.2012 per fatti risalenti al 2008.



Il motivo è infondato.

Infatti, la questione dell'immediatezza poteva essere posta con riguardo alla contestazione del 4.5.2012 che si riferisce al periodo 2008/2011, ma non con riguardo alla contestazione del 5.7.2013 (che ha portato al licenziamento), che si riferisce ad un comportamento permanente e reiterato, nonostante i precedenti disciplinari per gli stessi motivi, ove il riferimento all'anno 2008 costituisce solo l'indicazione dell'inizio della violazione, già precedentemente sanzionata, e proseguita fino alla data della contestazione e del licenziamento.

Anche questo motivo va quindi rigettato.

Con il terzo motivo il ricorrente eccepisce la mancata applicazione del principio di proporzionalità della sanzione, sostenendo la mancata intenzionalità per il pieno convincimento della legittimità della condotta, la buona fede e l'assenza di danno o pericolo per l'Enea, avendo egli sempre lavorato.

Tuttavia il convincimento della legittimità della condotta sarebbe potuto sussistere nel primo periodo successivo alla modifica della prassi, ma non certo dopo tanti anni nei quali il Lorenzoni è stato sollecitato più volte ad adeguarsi ed ha subito provvedimenti disciplinari per le stesse ragioni. Ne consegue che è emersa la piena intenzionalità del comportamento, aggravato dalla reiterazione per anni, che esclude qualsiasi profilo di buona fede.

Quanto all'assenza di danno o pericolo va osservato che vi sono comportamenti sanzionabili con il licenziamento che non presuppongono necessariamente un danno effettivo.

Peraltro nella fattispecie la mancata giustificazione del lavoro fuori sede si tramuta in assenza ingiustificata prolungata, nella quale è evidente il danno per il datore di lavoro, che non è messo in condizioni di utilizzare il lavoratore per i propri interessi.

Anche ammesso, infatti, che nel proprio domicilio il ricorrente abbia regolarmente lavorato in tutti questi anni come ricercatore (ma non vi è prova di ciò, non essendo certamente sufficiente la documentazione prodotta), il mancato riferimento al proprio datore di lavoro dell'attività svolta e l'essersi sottratto a qualsiasi controllo e alle indicazioni da parte dei superiori, ha comportato certamente un danno per la convenuta.

La gravità della condotta è ben spiegata dal primo giudice e la sanzione è senz'altro proporzionata al comportamento, tenendo conto in particolare della reiterazione del comportamento per anni e dei precedenti disciplinari per gli stessi motivi, il secondo dei quali non risulta impugnato.



Le spese di tutte le fasi del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

In considerazione del tipo di statuizione emessa da questa Corte (rigetto), si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.
La Corte

giudicando in sede di rinvio, respinge le originarie domande dell'attuale ricorrente in riassunzione;

condanna il Lorenzoni a rifondere all'Enea le spese di tutti i gradi del giudizio, liquidate come nell'ordinanza e nell'opposizione per il primo grado, in € 3.307,00 ciascuno, oltre 15% per spese forfettarie, per i giudizi di reclamo e il giudizio di rinvio e in € 3.500 per il giudizio di cassazione.

Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma, 11.7.2017

Il Presidente estensore

